



SPORTELLO UNICO per le attività produttive MOTTA VISCONTI

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Piazza San Rocco n. 9° - 20086 Motta Visconti (MI) -tel. 0290008118 fax 0290009354
e-mail: suap@comune.mottavisconti.mi.it – sito: www.comune.mottavisconti.mi.it

INFORMAZIONI SULLA S.C.I.A. – LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ.

Che cos'è la SCIA

La SCIA – Segnalazione Certificata Inizio Attività (conosciuta in Lombardia come DIAP) è la dichiarazione che consente di iniziare, modificare o cessare un'attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale), senza dover più attendere i tempi e l'esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti.

La SCIA, nella rinnovata formulazione dell'art. 19 della legge n 241/90 e successive modifiche e integrazioni, produce infatti effetti immediati.

In base al nuovo regime, la dichiarazione dell'imprenditore sostituisce quelle autorizzazioni, licenze o domande di iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc. Ricorrendo tali presupposti, alle imprese sarà sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte per avviare la propria attività.

Per consentire lo svolgimento dei controlli successivi da parte degli uffici ed organi di controllo a ciò preposti, la pratica deve essere corredata delle prescritte autocertificazioni circa il possesso dei requisiti morali e professionali (quando richiesti per lo svolgimento di determinate attività) e all'occorrenza, devono anche essere allegati gli elaborati tecnici e planimetrici.

E' importante sottolineare che ogni Amministrazione Pubblica destinataria di una SCIA dovrà accertare, entro 60 giorni dal ricevimento, il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati, adottando, in caso negativo, i dovuti provvedimenti per vietare la prosecuzione dell'attività e sanzionare, se necessario, l'imprenditore che si fosse reso responsabile di dichiarazioni mendaci.

Tecnicamente, la SCIA da trasmettere al SUAP del Comune di Motta Visconti, esclusivamente con modalità telematica certificata, è un'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà) che deve essere compilata utilizzando gli schemi della modulistica unificata, appositamente predisposti dalla Regione Lombardia (D.D.G. n. 2481 del 18.03.2011 pubblicato sul B.U.R.L. n. 12 del 22.03.2011).

Con la recente emissione dei nuovi modelli, la procedura della SCIA si applica alle più svariate tipologie di attività economica, dal comparto commerciale, a quello artigianale fino alle attività turistico - ricettive, alberghiere ed extralberghiere.

A seconda dei casi, la SCIA deve essere presentata utilizzando:

✓ il Modello A

se si tratta di inizio, ampliamento, trasferimento, modifiche strutturali dell'attività (sede, aspetti merceologici, locali-impianti, ciclo produttivo, altre variazioni);

✓ il Modello B

se si tratta di subingresso o di cambio di ragione sociale senza modifiche strutturali dell'attività, sospensione, ripresa, cessazione dell'attività e modifica dei soggetti titolari dei requisiti professionali;

✓ ai Modelli A e B

vanno allegate le Schede aggiuntive 1 – 2 – 3 – 4 – 5 e 6 (a seconda delle diverse tipologie di attività).

Occorre compilare i modelli SCIA distinti per ogni tipologia di attività economica attivata e/o modificata.

Quando occorre presentarla:

la SCIA deve essere presentata prima dell'inizio (o della modifica, sospensione, ripresa, cessazione) dell'attività; la sua presentazione – avvenuta in modo corretto e completo – accompagnata dalla ricevuta di avvenuto deposito emessa dal Comune di Motta Visconti, costituisce titolo necessario per intraprendere l'esercizio dell'attività e/o modificarla.

Quando non serve presentarla:

non sono tenuti a presentare la SCIA i piccoli laboratori artigianali che impiegano fino a 3 addetti adibiti a prestazioni che:

- ✓ non producano, con impianti o macchine, emissioni in atmosfera ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152;
- ✓ non abbiano scarichi idrici di tipo produttivo;
- ✓ non producano rifiuti speciali pericolosi;
- ✓ non abbiano un significativo impatto rumoroso con l'ambiente.

A titolo esemplificativo, possono rientrare in questi casi l'elettricista, il riparatore TV, il calzolaio, il sarto e assimilabili.

Sono in ogni caso assoggettati all'obbligo di presentazione della SCIA i soggetti interessati per le attività che, pur con meno di 3 dipendenti, siano:

- ✓ industrie insalubri quali officine per lavorazione di metalli, falegnamerie, tipografie, friggitorie, lavanderie a secco (vedi elenchi delle attività riportati nel Decreto Ministero della Sanità 5 settembre 1994) precedentemente soggette a NOE - nulla osta esercizio;
- ✓ attività quali autolavaggio, autofficina, elettrauto, stoccaggio e trasporto rifiuti precedentemente soggette a NOE - nulla osta esercizio;
- ✓ attività di deposito/movimentazione merci e automezzi diversi dai depositi;
- ✓ deposito mezzi adibiti al trasporto collettivo passeggeri.

Chi deve sottoscrivere:

sottoscrive la SCIA il titolare o il legale rappresentante dell'impresa ubicata sul territorio del Comune di Motta Visconti.

Come e a chi, deve essere presentata:

In base alle nuove regole stabilite dal D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010, una pratica SCIA - composta dalla nuova modulistica regionale e dai relativi allegati - deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, e quindi non può più essere presentata in forma cartacea allo sportello Suap (neanche in caso di invio per posta o per fax).

Le pratiche presentate seguendo le previgenti modalità tradizionali, per legge, saranno considerate irricevibili e inefficaci e pertanto non produrranno alcun effetto giuridico.



SPORTELLO UNICO per le attività produttive MOTTA VISCONTI

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Piazza San Rocco n. 9° - 20086 Motta Visconti (MI) -tel. 0290008118 fax 0290009354
e-mail: suap@comune.mottavisconti.mi.it – sito: www.comune.mottavisconti.mi.it

CRITERI APPLICATIVI - SCIA

NON APPLICABILITÀ DELLA SCIA IN PRESENZA DI VINCOLI

AMBIENTALI

La normativa vigente esclude la possibilità di fare ricorso alla SCIA nelle situazioni in cui esistano vincoli di natura ambientale e paesaggistica.

Nei casi in cui l'esito della comunicazione consista nell'effettuazione di modifiche fisiche o estetiche ad un edificio che potrebbero confliggere con i vincoli ambientali, il ricorso alla SCIA è inammissibile.

Il territorio comunale di Motta Visconti, è interamente interessato a vincolo paesaggistico.

Pertanto, relativamente ai casi sopraccitati, prima di presentare la SCIA, **È NECESSARIO PREVENTIVAMENTE ESSERE MUNITI DI IDONEA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA**, rilasciata dal Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Motta Visconti, pena l'irricevibilità della pratica, che risulterebbe priva di tutti i presupposti fondamentali.

La SCIA risulta invece applicabile per tutte le situazioni che non comportino modifiche fisiche agli edifici o all'assetto dei luoghi in generale (sub ingressi, aggiunte di merceologie negli stessi locali, cambi di preposti o legali rappresentanti, cessazione di attività e simili).

Le tipologie di attività escluse dall'applicazione della SCIA senza la preventiva autorizzazione paesaggistica sono:

D.I.A., S.C.I.A. edilizia, Permesso di Costruire, ovvero qualsiasi istanza che comporti modifiche fisiche o estetiche ad un edificio che potrebbero confliggere con i vincoli ambientali.

Compatibilità urbanistica.

L'apertura di esercizi di vicinato è consentito nelle aree aventi destinazione d'uso commerciale.

Per quanto riguarda i pubblici esercizi l'apertura di attività è soggetta a criteri di programmazione.

Il Piano di Governo del Territorio individua specificamente le localizzazioni ammissibili per il commercio di vicinato.

Al fine di evitare la presentazione di SCIA relative all'attività che non hanno la conformità urbanistica si segnalano ulteriori indicazioni ai successivi paragrafi.

Publici esercizi di somministrazione

L'autorizzazione iniziale per la somministrazione al pubblico (con la sola eccezione delle attività già in precedenza non soggette a criteri, quali mense aziendali, somministrazione a domicilio somministrazione sui mezzi di trasporto e simili) continua ad essere assoggettata a procedura autorizzativa: non è quindi applicabile la SCIA.

Per i trasferimenti, è necessaria la presentazione di domanda qualora i trasferimenti avvengano verso una parte del territorio assoggettata a criteri di programmazione, mentre è sufficiente la SCIA qualora il luogo di destinazione del trasferimento non sia collocato all'interno della parte di territorio soggetto a criteri di programmazione.

La SCIA rimane applicabile per sub ingressi, cessazioni, cambi di preposti e simili.

Commercio su aree pubbliche

In Lombardia, l'attività di commercio su aree pubbliche rimane soggetta ad autorizzazione e quindi non è possibile l'utilizzo della SCIA salvo che per la comunicazione di subingresso e simili.

Per tale motivo è quindi necessario richiedere preventiva autorizzazione al Comune che, con le nuove norme, la suddetta autorizzazione va richiesta al Comune dove si intende svolgere l'attività e non necessariamente a quello di residenza.

Ciò, al fine di evitare la presentazione di istanze da soggetti residenti in altre regioni, in alcune delle quali per il commercio su aree pubbliche si applica la SCIA che, in buona fede potrebbero presentare la SCIA.

Rivendita di giornali e riviste.

Si informa che, come recentemente precisato con circolare dell'assessorato regionale, in Lombardia per una rivendita di giornali e riviste sia in forma esclusiva che non esclusiva continua ad applicarsi l'autorizzazione e non la SCIA. Anche in questo caso potrebbero pervenire istanze da soggetti residenti in altre regioni che hanno optato per l'applicazione della SCIA anche per i giornali e riviste.